



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 58
Operativa.

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, prot. 677/13 del 20.06.2013.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 143/06, 123/08, 65/09 e 116/11.

Si informa che il Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, [REDACTED], **ha nuovamente richiamato l'attenzione degli organi di polizia sulla scrupolosa osservanza** di quanto già disposto con la nota del 18.10.2011, per quanto concerne la **COMPETENZA** della suddetta Procura, al fine di evitare inutili ripercussioni sulla celerità dei procedimenti. Si riporta, di seguito, la nota a firma del Signor Procuratore:

Poiché si sono ancora verificati casi nei quali questa Procura non sia stata tempestivamente informata di fatti di reato per i quali ha specifica competenza, nonostante la circolare 18 ottobre 2011 n. 962 prot. - con pari oggetto -, ritengo di dover nuovamente richiamare l'attenzione delle Forze di Polizia in Indirizzo sulle materie di competenza penale e civile di questo Ufficio. Anzitutto questa Procura ha competenza in TUTTI i casi, nell'ambito della regione Piemonte e Valle d'Aosta, nei quali sia denunciato un minorenne (da solo o con correi maggiorenni, ed in questo secondo caso va informata anche la Procura ordinaria del distretto) e SEMPRE va direttamente investita della C.N.R. immediatamente (e non dopo mesi di indagini). Ne discende che gli atti urgenti, quali sequestri e perquisizioni, debbono essere trasmessi direttamente ed immediatamente a questo ufficio per la convalida (oltre alla Procura ordinaria in caso di correi maggiorenni). Rammento che il FAX va mandato al n. [REDACTED] e NON a quello del Tribunale per i minorenni in sede, sottolineando come l'errato invio al Tribunale per i minorenni continui ad essere la più frequente causa di sfornamento dei termini utili per la convalida dei sequestri. In caso di decesso a seguito di reato commesso da minorenne (anche quando ci sia un correo maggiorenne) questa Procura deve essere immediatamente interpellata, sul numero del turno (che, rammento, è: [REDACTED]), per le necessarie autorizzazioni e per l'assunzione della direzione delle indagini, esattamente come viene segnalata una denuncia in stato di arresto, di fermo o di accompagnamento, o qualsivoglia situazione di urgenza. Quando sia stata denunciata la commissione di un reato di abuso e/o maltrattamento in danno di persona minorenne la C.N.R. DEVE contenere tutti i dati identificativi del minore e dei suoi genitori e DEVE essere trasmessa SEMPRE immediatamente, per conoscenza anche a questa Procura, oltre che alla Procura ordinaria nel caso di autore maggiorenne, al fine di permettere il tempestivo intervento di questo Ufficio a tutela del minorenne e il necessario coordinamento con la Procura procedente sotto il profilo penale.

Debbo, inoltre ricordare che i pubblici ministeri in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta svolgono il turno arrestati per più giorni consecutivi (anche per un'intera settimana o più, continuando a svolgere le normali mansioni d'ufficio durante la giornata) e che, pertanto, non debbono essere chiamati in orario notturno se non per una effettiva esigenza di consultazione, per un arresto ovvero per una situazione di urgenza civile, con esclusione, quindi, della mera comunicazione di una denuncia a piede libero. Infine, colgo l'occasione per richiedere che in caso di identificazione di un indagato minorenne, contestualmente all'elezione di domicilio ed alla nomina di un difensore, si provveda anche a raccogliere il consenso del predetto alla definizione del processo in fase di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 32 co. 1° D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448⁽¹⁾, secondo la modalità indicata in allegato. Confidando nell'utilità del presente chiarimento auspico una futura collaborazione secondo le linee suindicate.

Si allega altresì alla presente circolare il modello PG. n. 42/13, di cui alla nota, reperibile sulla rete Intracom di P.M./Modulistica/Polizia Giudiziaria - PG

CSLV/cslv/CC
Addì, 21/06/2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

Allegato:
▪ Mod. PG 42 /13.



(1) D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 " Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" (GU n. 250 del 24.10.1988 S.O. n. 92); art. 32 "Provvedimenti": c. 1 *Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.*



Sezione _____

Prot. n. _____

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i
Minorenni
C.so Unione Sovietica n. 325 TORINO

MODALITÀ di raccolta del consenso dell'indagato minorenni alla definizione del processo
nella fase dell'udienza preliminare.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria _____

Da atto di chiedere, ai sensi dell'art. 32 c. 1 D.P.R. 22 settembre 2013, all'indagato

se consenta alla definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare, che potrebbe così essere definita con la pronuncia del perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 169 c.p., ovvero per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 26 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272;

l'indagato risponde :

Consento

Non consento

Firma _____